



## COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

P. IVA 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

C.F. 81000480434

*c.so G. Leopardi n. 77*

*tel. 0737 53121 – fax 0737 53430*

[www.comune.serravalledichienti.mc.it](http://www.comune.serravalledichienti.mc.it)

[info@comune.serravalledichienti.mc.it](mailto:info@comune.serravalledichienti.mc.it)

PEC: [comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it](mailto:comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA A PAGAMENTO DELLE AUTO-CARAVAN

## “LA SOSTA DEI DA VARANO”

Approvato con D.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# INDICE

**Art. 1 – Finalità della regolamentazione, destinazione e caratteristiche dell'area camper**

**Art. 2 – Modalità e limiti per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area camper**

**Art. 3 – Norme di stazionamento e condizioni d'uso**

**Art. 4 – Norme per il carico dell'acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue**

**Art. 5 – Sanzioni**

**Art. 6 – Tariffe**

**Art. 7 – Responsabilità per danni a persone e cose**

**Art. 8 – Trattamento dati**

**Art. 9 – Controversie**

**Art. 10 – Rinvii normativi**

## **Articolo 1**

### **(Finalità della regolamentazione, destinazione e caratteristiche dell'area camper)**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e lo stazionamento nell'area di sosta a pagamento riservata alle auto-caravan denominata "LA SOSTA DEI DA VARANO", sita in Viale Chienti, nonché l'uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature. La circolazione e la sosta all'interno del parcheggio per auto-caravan sono a tutti gli effetti assoggettate alle disposizioni normative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione C.d.S.). L'area di sosta è attrezzata con posteggi per ospitare fino ad un massimo di n. 8 (otto) autocaravan, così come definite dall'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S. ("veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente", di seguito nominate anche sinteticamente "camper"), tutte aventi la possibilità di parcheggio per auto-caravan su cui siano trasportate persone invalide, titolari del "contrassegno di parcheggio per invalidi" di cui all'art. 381 del Regolamento di esecuzione C.d.S.
2. Il parcheggio all'interno dell'area camper è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di cui al successivo articolo 6, i cui importi sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'area sosta è dotata di: sistema di illuminazione, erogatore di acqua potabile, area camper service, impianto igienico-sanitario destinato allo scarico delle acque reflue nere e grigie, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, area ristoro con barbecue tavoli e panche, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, allestimenti antincendio e rete Wi-Fi.
4. L'accesso all'area camper è permesso anche a coloro che intendono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua potabile, con pagamento per detto servizio del corrispettivo stabilito con la soprarichiamata deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'attività gestionale relativa al funzionamento dell'area di sosta a pagamento è svolta interamente dal Comune di Serravalle di Chienti (di seguito indicato anche semplicemente come "Gestore"), il quale si riserva di individuare a seguito di pubblicazione di bando pubblico, una idonea Impresa od operatore economico a cui affidare la gestione dell'impianto.

## **Articolo 2**

### **(Modalità e limiti per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area camper)**

1. L'accesso all'area camper è limitato alle sole auto-caravan, con divieto di circolazione e sosta all'interno della stessa per ogni altra categoria di veicoli, fatta eccezione per quelli di polizia e per i mezzi di soccorso. Il personale addetto alla gestione ed alla sorveglianza dell'area camper deve impedire l'accesso al suo interno dei veicoli non autorizzati o che si presentino in uno stato d'uso e di manutenzione tale da poter costituire pericolo o disturbo per gli altri occupanti il parcheggio. Gli eventuali veicoli diversi dai camper abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
2. Eventuali motocicli, ciclomotori o velocipedi introdotti nel parcheggio in quanto trasportati sui camper, in caso di autonomo utilizzo, devono essere condotti a spinta all'interno dell'area camper, prestando la massima attenzione a non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni.
3. L'accesso e l'uscita dal parcheggio ed il pagamento degli importi tariffari dovuti per la sosta sono controllati e regolamentati dal personale incaricato dal Gestore o in alternativa dal personale incaricato dal Comune. A seguito della realizzazione del "sistema controllo accessi" saranno regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra e cassa automatica.
4. Per esigenze di sicurezza e di quiete, l'ingresso nell'area camper è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 22.00 di tutti i giorni (festivi inclusi), mentre l'uscita dal parcheggio può avvenire per l'intero arco delle ventiquattr'ore.
5. All'atto dell'ingresso nell'area camper, l'utente dovrà recarsi presso la sede comunale, il personale incaricato dal Gestore o dal Comune rilascerà una ricevuta con indicati giorno ed orario di ingresso che dovrà essere conservata e presentata al momento dell'uscita, il pagamento dovrà essere effettuato presso la sede comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. A seguito della realizzazione del "sistema controllo accessi" l'utente dovrà ritirare il biglietto emesso dalla colonnina d'entrata, conservandolo integro, per poi

utilizzarlo nella cassa automatica (o, in caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, consegnarlo al Gestore), per la determinazione ed il pagamento dell'importo dovuto in ragione della durata della sosta.

6. Il Gestore dell'area camper tiene un registro per la rilevazione quotidiana delle presenze in cui vengono annotate le targhe dei veicoli in sosta.

7. In caso di smarrimento o deterioramento del biglietto, l'importo dovuto per la sosta sarà calcolato sulla base dei giorni di effettiva permanenza nel parcheggio, come risultanti dal predetto rilevamento quotidiano delle presenze.

### **Articolo 3** **(Norme di stazionamento e condizioni d'uso)**

1. La sosta delle auto-caravan è consentita solo nelle apposite piazzole, nel rispetto delle delimitazioni di detti spazi segnati e secondo le indicazioni eventualmente impartite dal personale addetto.

2. I camper devono essere disposti in posizione di partenza, ovvero con la cabina di guida rivolta verso le strade interne del parcheggio e collocati in modo da non intralciare le manovre altrui.

3. La sosta delle auto-caravan deve essere realizzata per l'intero periodo di permanenza con modalità tali da non costituire campeggio, attendamento e simili.

4. Stanti le particolari caratteristiche dell'area camper e della sua viabilità interna, durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio od un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata.

5. L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature del parcheggio è assoggettato ai divieti, agli obblighi, alle limitazioni ed alle prescrizioni di seguito indicate:

- a. nelle auto-caravan parcheggiate nell'area camper possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione;
- b. i minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati;
- c. durante la sosta è vietato mantenere il motore del camper acceso od utilizzare generatori di corrente elettrica;
- d. il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose;
- e. è vietata l'accensione e l'utilizzo di fornelli, barbecue e simili al di fuori del camper;
- f. è vietato qualsiasi scarico diretto o indiretto di acque reflue (nere e grigie) al di fuori dell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta; in particolare, è vietato ogni scarico a terra, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e negli spazi verdi dell'area camper;
- g. è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienicosanitari e, in particolare, per il lavaggio dei veicoli;
- h. è vietato lavare e stendere all'esterno dei camper per l'asciugatura panni, attrezzature da mare o simili;
- i. all'interno dell'area camper, fuori dalle piazzuole di sosta, è vietato aprire o collocare, tende, verande, tavoli, sedie e altri manufatti precari di qualsivoglia tipo, distendere materassini e teli, nonché apporre picchetti, corde, tiranti o simili sistemi di ancoraggio;
- j. è vietato modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune;
- k. è obbligo degli occupanti l'area camper mantenere gli spazi in perfette condizioni di ordine e pulizia, evitando di collocare od abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- l. è vietato utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne;
- m. è vietato fare schiamazzi diurni o notturni, giocare al pallone o ad altri giochi collettivi negli spazi aperti dell'area camper;
- n. dalle ore 23.00 alle ore 08.00, ogni attività all'interno dell'area camper dovrà essere svolta in modo tale da non disturbare il riposo delle persone ospitate nel parcheggio e dei residenti della zona;

- o. all'interno dell'area camper è ammessa la presenza di animali da affezione, sotto la diretta e costante sorveglianza del detentore; purché non molesti e/o aggressivi, gli animali possono essere custoditi all'esterno del veicolo, nei limiti della piazzola di sosta occupata; gli animali domestici possono essere condotti in altri spazi dell'area camper solo se muniti di guinzaglio e, se del caso, di museruola;
  - p. è vietato lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle dovute Autorità per gli interventi di competenza;
  - q. i detentori di animali devono evitare che quest'ultimi imbrattino la pavimentazione, le attrezzature e gli spazi verdi dell'area camper con le loro deiezioni e comunque provvedere alla rimozione di eventuali residui organici;
  - r. è vietato lordare o danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper;
  - s. è vietata ogni impropria forma d'utilizzo degli spazi a disposizione per cui possa concretizzarsi od apparire il loro impiego con finalità di campeggio, attendamento o simili, ovvero qualsivoglia condotta molesta dalla quale derivi pericolo e/o disturbo alla quiete degli occupanti l'area camper o per il vicinato.
6. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate dal Gestore dell'area camper e/o da Autorità competenti, i conducenti delle auto-caravan dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, il camper potrà essere rimosso coattivamente, con spese a carico dell'utente. Durante il tempo necessario allo svolgimento delle predette indifferibili operazioni, se possibile, il veicolo verrà fatto sistemare in altra piazzola di sosta o in posizione tale da non arrecare comunque intralcio/pericolo, ovvero, temporaneamente fatto uscire dal parcheggio, dove potrà rientrare solo dopo essere stato autorizzato dal personale addetto alla gestione. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Gestore o al Comune per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

#### **Articolo 4**

##### **(Norme per il carico dell'acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue)**

1. Agli utenti che usufruiscono della sosta a pagamento è consentito, liberamente e senza costi aggiuntivi, il rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque grigie e nere contenute nei serbatoi interni delle auto-caravan nell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta di detti reflui presente nell'area camper.
2. Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, con pagamento per detto specifico servizio, anche ai conducenti di auto-caravan che accedono all'area camper esclusivamente a tal fine, per il tempo massimo di 30 (trenta) minuti.
3. L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Gestore e con il rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:
  - a. le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pretrattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che da loro derivi;
  - b. le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento;
  - c. anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere a motore spento;
  - d. per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro dell'apposita griglia di raccolta;
  - e. terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve aprire i rubinetti per il lavaggio del canale di scolo, utilizzando l'apposita tubazione in gomma per pulire con acqua la griglia ed eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere;
  - f. non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.
4. È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.

5. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
6. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, c. 4 e 5 D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
7. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 84,00 ad € 335,00 (art 185, c. 6 D. Lgs. 285/1992).

## **Articolo 5 (Sanzioni)**

1. A seguito dell'entrata e del parcheggio dell'auto-caravan, l'utente dell'area camper accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide del Gestore.
3. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste da altre norme afferenti all'ambito materiale in questione ed in particolare, di quelle stabilite dal C.d.S., a coloro che trasgrediscono alle disposizioni del presente Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quindi da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
5. Alla seconda violazione alle norme del presente Regolamento accertata nel corso dello stesso anno solare, il responsabile potrà essere allontanato dall'area camper.
6. Altresì, potranno essere allontanati in qualsiasi momento coloro che, a seguito di diffida del gestore o di accertata infrazione regolamentare, rifiutino di interrompere la condotta illecita e/o di ripristinare il corretto stato di luoghi, attrezzature e veicoli.
7. Allo stesso modo, potrà essere disposto l'allontanamento dal parcheggio di chi, anche indipendentemente dalla contestazione di violazioni, ponga in essere condotte violente, minacciose o moleste nei confronti del personale addetto alla gestione dell'area camper o di altri occupanti della stessa.
8. Anche in caso di allontanamento coattivo, gli utenti restano comunque assoggettati all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta, secondo le tariffe di cui al seguente articolo 6.
9. Coloro che saranno stati allontanati dall'area camper, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non potranno più accedervi per i successivi 6 (sei) mesi.

## **Articolo 6 (Tariffe)**

1. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale.
2. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta dovrà essere effettuata recandosi presso la sede comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. A seguito della realizzazione del "sistema controllo accessi" avverrà a mezzo della cassa automatica collegata al sistema a barriera.
3. Solo in caso di malfunzionamento dei predetti sistemi automatici o di smarrimento/deterioramento del biglietto d'ingresso, il pagamento può essere effettuato direttamente a mani dell'addetto del Gestore, che rilascerà regolare ricevuta.
4. Al fine del calcolo dell'importo dovuto in ragione del periodo di permanenza nell'area camper, sono previste due fasce tariffarie, con importo stabilito in misura forfettaria senza frazionamento orario, rispettivamente, per la sosta di durata entro le 12 (dodici) ore e per quella giornaliera.
5. In caso di sosta protratta per più giorni, il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando le predette fasce tariffarie rispetto all'effettiva durata dello stazionamento, come risultante dal biglietto d'ingresso emesso

dal sistema a barriere o, in caso di smarrimento/deterioramento del ticket, sulla base dei giorni di presenza rilevati dal registro di cui al precedente articolo 2.

6. In caso di smarrimento/deterioramento del biglietto di ingresso, anche per sosta di breve durata o accesso finalizzato alle sole operazioni di carico/scarico indicate al precedente articolo 4, sarà comunque applicata la tariffa giornaliera piena, in ragione del maggior onere per il Gestore derivante dalla necessità di specifico intervento dell'addetto.

7. È, altresì, fissata una tariffa ridotta per la permanenza nell'area camper, per un massimo di 30 (trenta) minuti, per coloro che vi accedono con l'auto-caravan al solo fine dell'effettuazione di operazioni di carico dell'acqua potabile e/o di scarico delle acque reflue.

8. Le tariffe di cui sopra sono determinate ed aggiornate con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta Comunale, come pure eventuali agevolazioni/esenzioni riferite a determinati periodi dell'anno o a particolari categorie di utenti. Attualmente, le tariffe in vigore come da Delibera di G.C. n.40 del 30/05/2017 sono le seguenti:

- € 10,00 (dieci//00) massimo, onnicomprensivo, per piazzola in periodo di bassissima stagione (dal 08/01 al 31/05 e dal 06/09 al 22/12);
- € 15,00 (quindici//00) massimo, onnicomprensivo, per piazzola in periodo di bassa stagione (dal 01/06 al 30/07 e dal 30/08 al 05/09);
- € 18,00 (diciotto//00) massimo, onnicomprensivo, per piazzola in periodo di alta stagione (dal 31/07 al 29/08 e dal 23/12 al 07/01);

Le tariffe per il servizio di "camper service" e di "sosta auto" saranno determinate con apposita Delibera di G.C. in sede di applicazione del B.P.

## **Articolo 7 (Responsabilità per danni a persone e cose)**

1. Per ogni danno provocato a persone e cose, nonché alle infrastrutture ed agli impianti dell'area camper, in ragione dell'accesso e dello stazionamento all'interno della stessa, riconducibile alla responsabilità dell'utente che usufruisce del parcheggio, risponde in maniera esclusiva quest'ultimo, direttamente o per il tramite di Società assicurative con le quali l'interessato abbia contratto polizze per la responsabilità civile o similari.

2. La struttura del parcheggio ed i suoi servizi sono coperti da polizza assicurativa R.C., a garanzia dei fruitori dell'area camper per eventuali danni patiti derivanti da comprovata responsabilità del Gestore. Copia di quest'ultimo contratto assicurativo è esposta all'ingresso dell'area di sosta.

3. La Società a cui è affidata la gestione ed il Comune declinano ogni responsabilità per eventuali danni riportati da persone, veicoli e cose presenti all'interno dell'area camper, in conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali (quali: allagamenti, trombe d'aria, fulmini, grandine, ecc...).

4. Il Gestore ed il Comune non rispondono di eventuali danni subiti da persone, veicoli o cose presenti all'interno dell'area camper conseguenti ad atti vandalici o violenze poste in essere da terzi, né di furti di oggetti lasciati sui camper parcheggiati.

## **Articolo 8 (Trattamento dati)**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dagli Utenti al Gestore saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio.

## **Articolo 9 (Controversie)**

1. Per ogni controversia relativa all'utilizzo dell'area camper ed ai servizi in essa erogati, gli utenti dovranno riferirsi direttamente alla Società affidataria della gestione.

**Articolo 10**  
**(Rinvii normativi)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa a carattere generale applicabile all'ambito materiale di riferimento ed in particolare, alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

a. D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

b. D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.);

c. D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

d. L. 689/1981 (Depenalizzazione);

e. Regolamento di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 30/06/1996 e ss.mm.ii.

2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione ed all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Samanta Maggi

